

P.U. 90-1/2025

Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

nel procedimento n. 90-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da [REDACTED]

-ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Letto il ricorso proposto da [REDACTED], per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Grosseto (GR) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso l'ingente indebitamento complessivo pari ad € 222.520,75;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. dott. Stefano Fiacchi;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Stefano Fiacchi, il quale ha verificato la



completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

ritenuto, che il divieto di azioni esecutive e cautelari “ salvo diversa disposizione di legge” debba riferirsi anche alle procedure esecutive presso terzi relativamente alle quali sia stata già pronunciata ordinanza di assegnazione da parte del GE, così come alle cessioni volontarie del quinto dello stipendio, intendendo il Tribunale dare continuità all'indirizzo interpretativo seguito nella vigenza della precedente disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla legge 176/2020;

ritenuto in particolare che anche nell'ambito della vigente disciplina debba trovare applicazione analogica l'articolo 144 CCI che, nel riprodurre il vecchio articolo 144 L.F., statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione anteriore, potendosi pertanto richiamarsi sul punto, attesa la continuità delle disposizioni, il consolidato orientamento della giurisprudenza sull'inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base dell'assegnazione di un credito anteriore all'apertura del concorso (cfr. tra le altre, Cass. 463/2006, 5994/2011, 1227/2016);

ritenuto in conclusione che per la parte rimasta impagata alla data di apertura della liquidazione controllata del patrimonio, i creditori della procedura esecutiva presso terzi per la quale sono in corso i pagamenti a seguito dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, devono concorrere al pari degli altri sul patrimonio del debitore;

ritenuto infatti che eventuali pagamenti successivi all'apertura della liquidazione, eseguiti in forza di ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, siano da considerarsi inopponibili alla procedura per le menzionate ragioni e, quindi, inefficaci ai sensi dell'articolo 144 CCI, potendo il liquidatore far valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate;

ritenuto quindi che debbano essere sospesi i pagamenti in favore di Unipolrec S.p.a. e Revalea S.p.a. a seguito di pignoramento presso terzi della pensione del ricorrente;



ritenuto altresì pacifico che sussistono i presupposti per la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in relazione al finanziamento contratto con IBL Banca S.p.a. (o la cessionaria Marzio Finance S.r.l. per come indicato in ricorso) poiché, avendo la procedura di liquidazione controllata l'effetto di sospendere le procedure esecutive con la sola limitazione delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo deve averarsi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro/delegazioni di pagamento a garanzia della restituzione di prestiti;

ritenuto quindi che debbano essere sospesi i pagamenti in favore di IBL Banca S.p.a. (o la cessionaria Marzio Finance S.r.l. per come indicato in ricorso) per le suindicate motivazioni;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento del ricorrente e della propria famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

ritenuto di nominare liquidatore lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]
- 2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Francesca Fabbri;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro



aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED].

8) Dispone che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata



presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.

Sospende i pagamenti effettuati da INPS, quale terzo pignorato, in favore di Unipolrec S.p.a. e Revalea S.p.a..

Dispone che sia cessata la delegazione di pagamento in favore di IBL Banca S.p.a. (o la cessionaria Marzio Finance S.r.l. per come indicato in ricorso).

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato e all'OCC.

Grosseto, 5.2.2026

Il Presidente
dott.ssa Claudia Frosini

